

**A.T.O. N. 3**

# **STATUTO**

ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. t) della L.R. 19.12.2007, n. 45  
*“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”*

## INDICE

- Art. 1 - *Costituzione, denominazione e sede*
- Art. 2 - *Oggetto e Finalità*
- Art. 3 - *Durata e modifica*
- Art. 4 - *Funzioni*
- Art. 5 - *Quote di partecipazione*
- Art. 6 - *Patrimonio dell'Autorità d'Ambito*
- Art. 7 - *Organi*
- Art. 8 - *Composizione dell'Assemblea*
- Art. 9 - *Convocazione dell'Assemblea*
- Art. 10 - *Funzionamento dell'Assemblea*
- Art. 11 - *Attribuzioni dell'Assemblea*
- Art. 12 - *Composizione, nomina e durata del Consiglio d'Amministrazione*
- Art. 13 - *Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione*
- Art. 14 - *Convocazione, svolgimento delle sedute e modalità di votazione del Consiglio d'Amministrazione*
- Art. 15 - *Trasmissione degli atti, pubblicazione e forme di consultazione tra gli Enti consorziati*
- Art. 16 - *Tutela dei diritti degli utenti*
- Art. 17 - *Nomina e durata in carica del Presidente dell'Autorità d'Ambito*
- Art. 18 - *Attribuzioni del Presidente dell'Autorità d'Ambito*
- Art. 19 - *Revisore dei conti*
- Art. 20 - *Direttore*
- Art. 21 - *Dotazione organica*
- Art. 22 - *Trattamento economico*
- Art. 23 - *Contabilità e Finanza*
- Art. 24 - *Tariffe*
- Art. 25 - *Gettoni di presenza ai componenti dell'Assemblea e indennità di funzione ai Componenti del CdA e del Presidente dell'AdA*
- Art. 26 - *Risoluzione controversie*
- Art. 27 - *Disposizioni generali*
- Art. 28 - *Disposizioni transitorie*
- Art. 29 - *Norma di Rinvio*

## Art. 1

### **(Costituzione, denominazione e sede)**

1. Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" (di seguito "L.R. 45/07") e per le finalità indicate dall'art 1 della convenzione, è costituito un Consorzio denominato "**AUTORITÀ D'AMBITO RIFIUTI N. 3**" (di seguito "AdA 3"), avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia organizzativa, a cui i Comuni partecipano obbligatoriamente, con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ ovvero in altra sede individuata dall'assemblea a maggioranza qualificata.
2. Fanno parte del Consorzio i seguenti Comuni, di seguito indicati come Comuni consorziati:

- 1 Altino
- 2 Archi
- 3 Arielli
- 4 Atessa
- 5 Bomba
- 6 Borrello
- 7 Carpineto Sinello
- 8 Carunchio
- 9 Casalanguida
- 10 Casalbordino
- 11 Casoli
- 12 Castel Frentano
- 13 Castelguidone
- 14 Castiglione Messer Marino
- 15 Celenza sul Trigno
- 16 Civitaluparella
- 17 Civitella Messer Raimondo
- 18 Colledimacine
- 19 Colledimezzo
- 20 Cupello
- 21 Dogliola
- 22 Fallo
- 23 Fara San Martino
- 24 Filetto
- 25 Fossacesia
- 26 Fraine
- 27 Fresagrandinaria
- 28 Frisa
- 29 Furci
- 30 Gamberale
- 31 Gessopalena
- 32 Gissi
- 33 Guardiagrele
- 34 Guilmi
- 35 Lama dei Peligni
- 36 Lanciano
- 37 Lentella
- 38 Lettopalena
- 39 Liscia
- 40 Montazzoli
- 41 Montebello sul Sangro
- 42 Monteferrante
- 43 Montelapiano
- 44 Montenerodomo
- 45 Monteodorisio
- 46 Mozzagrogna
- 47 Orsogna

- 48 Ortona
- 49 Paglieta
- 50 Palena
- 51 Palmoli
- 52 Palombaro
- 53 Pennadomo
- 54 Pennapiedimonte
- 55 Perano
- 56 Pietraferrazzana
- 57 Pizzoferrato
- 58 Poggiofiorito
- 59 Pollutri
- 60 Quadri
- 61 Rocca San Giovanni
- 62 Roccascalegna
- 63 Roccaspinalveti
- 64 Roio del Sangro
- 65 Rosello
- 66 San Buono
- 67 San Giovanni Lipioni
- 68 San Salvo
- 69 San Vito Chietino
- 70 Santa Maria Imbaro
- 71 Sant'Eusanio del Sangro
- 72 Scerni
- 73 Schiavi di Abruzzo
- 74 Taranta Peligna
- 75 Torino di Sangro
- 76 Tornareccio
- 77 Torrebruna
- 78 Torricella Peligna
- 79 Treglio
- 80 Tufillo
- 81 Vasto
- 82 Villa Santa Maria
- 83 Villalfonsina

**Art. 2**  
**(Oggetto e Finalità)**

1. L'AdA, ha lo scopo di organizzare la gestione integrata dei rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3, in attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR).
2. L'AdA opera per superare la frammentazione della gestione, per conseguire economicità gestionale e per garantire trasparenza, efficienza ed efficacia alla gestione integrata dei rifiuti.
3. L'AdA opera per il conseguimento dell'autosufficienza per la gestione integrata dei rifiuti non pericolosi all'interno del proprio territorio.
4. Le finalità dell'AdA sono quelle indicate ai precedenti commi 1, 2 e 3 e tutte quelle descritte e specificate nella L.R. 45/07, avendo cura di assicurare la qualità dei servizi, salvaguardare le organizzazioni ed i livelli occupazionali reali.
5. L'AdA svolge, inoltre:
  - a. attività di progettazione e realizzazione di strutture in ordine agli scopi perseguiti;
  - b. attività di indagine, studio e ricerche dirette a perseguire l'ottimale gestione, con la pubblicazione e divulgazione delle attività e dei dati rilevati;
  - c. organizza seminari ed incontri didattici per la promozione di una coscienza e cultura ambientale sostenibile.

**Art. 3**  
**(Durata e modifica)**

1. L'AdA è costituita a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine o per il venir meno della convenzione stipulata tra tutti gli Enti partecipanti.
2. Nel caso di modificazione dell'Ambito Territoriale Ottimale, ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5 della L.R. 45/07, ovvero di modificazioni ed integrazioni parziali della disciplina statale e regionale, lo statuto può essere modificato con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e stipulati con le stesse modalità del presente statuto.

**Art. 4**  
**(Funzioni)**

1. L'AdA svolge le funzioni di cui all'art. 7 della L.R. 45/07.
2. In particolare spetta all'AdA, al fine di attuare il PRGR ai sensi dell'art. 9 della L.R. 45/2007:
  - a) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento del PdA;
  - b) la realizzazione degli interventi previsti nei programmi pluriennali di interventi, individuando i soggetti cui affidarne la realizzazione e la gestione degli impianti e del complesso delle operazioni di raccolta e trasporto.
3. L'AdA si dota di proprie forme di controllo dell'applicazione e dell'efficacia dei servizi di gestione dei rifiuti, anche per monitorare il raggiungimento degli standard tecnici economici di cui al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

**Art. 5**  
**(Quote di partecipazione)**

1. Le quote di partecipazione ai fini della rappresentanza in seno all'assemblea dell'AdA, sono determinate, ai sensi dell' art. 15, comma 5 della L.R. 45/2007, in rapporto alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT, residente nel territorio di ciascun Comune dell'ATO e vengono aggiornate dall'AdA entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento. Nel funzionamento degli organi di partecipazione al consorzio non è ammessa la delega tra Enti locali.
2. Le quote di partecipazione degli Enti locali nella forma di cooperazione, diretta a garantire la rappresentanza dei piccoli Comuni e dei Comuni montani, sono determinate per **500 millesimi** in ragione del loro numero e per **500 millesimi** sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dall'ultimo censimento.
3. Ciascun Ente associato esercita l'effettiva potestà di intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile, in misura proporzionale alla somma delle quote possedute di cui al precedente comma 2.
4. Le eventuali modifiche della compagine dell'ATO, si riflettono sulla composizione dell'Assemblea dell'AdA, con la redistribuzione delle quote di partecipazione che avverrà in sede di stipula della convenzione di modifica.
5. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione, sono stabilite nelle percentuali come da seguente prospetto:

<b>COMUNE</b>	<b>ABITANTI</b> <b>Ultimo</b> <b>Censimento</b>	<b>QUOTA</b> <b>n. Comuni</b> <b>ATO</b> <b>500/1000</b>	<b>QUOTA rif.</b> <b>n. Abitanti</b> <b>Comune</b> <b>500/1000</b>	<b>TOT QUOTE DI</b> <b>PARTECIPAZIONE</b>  <b>(in millesimi)</b>	<b>TOT</b>  <b>n.</b> <b>QUOTE</b>
Altino	2.536	6,02	5,03	11,05	11
Archi	2.336	6,02	4,63	10,65	11
Arielli	1.250	6,02	2,48	8,50	9
Atessa	10.388	6,02	20,59	26,61	27
Bomba	972	6,02	1,93	7,95	8
Borrello	444	6,02	0,88	6,90	7
Carpineto Sinello	746	6,02	1,48	7,50	8
Carunchio	781	6,02	1,55	7,57	8
Casalanguida	1.096	6,02	2,17	8,20	8
Casalbordino	6.478	6,02	12,84	18,86	19

<b>COMUNE</b>	<b>ABITANTI</b> <b>Ultimo</b> <b>Censimento</b>	<b>QUOTA</b> <b>n. Comuni</b> <b>ATO</b> <b>500/1000</b>	<b>QUOTA rif.</b> <b>n. Abitanti</b> <b>Comune</b> <b>500/1000</b>	<b>TOT QUOTE DI</b> <b>PARTECIPAZIONE</b> <b>(in millesimi)</b>	<b>TOT</b> <b>n.</b> <b>QUOTE</b>
Casoli	5.971	6,02	11,83	17,86	18
Castel Frentano	3.913	6,02	7,76	13,78	14
Castelguidone	482	6,02	0,96	6,98	7
Castiglione M. Marino	2.225	6,02	4,41	10,43	10
Celenza sul Trigno	1.098	6,02	2,18	8,20	8
Civitaluparella	429	6,02	0,85	6,87	7
Civitella Messer Raimondo	972	6,02	1,93	7,95	8
Colledimacine	286	6,02	0,57	6,59	7
Colledimezzo	592	6,02	1,17	7,20	7
Cupello	4.415	6,02	8,75	14,77	15
Dogliola	415	6,02	0,82	6,85	7
Fallo	162	6,02	0,32	6,35	6
Fara San Martino	1.626	6,02	3,22	9,25	9
Filetto	1.119	6,02	2,22	8,24	8
Fossacesia	5.349	6,02	10,60	16,63	17
Fraine	463	6,02	0,92	6,94	7
Fresagrandinaria	1.088	6,02	2,16	8,18	8
Frisa	1.940	6,02	3,84	9,87	10
Furci	1.275	6,02	2,53	8,55	9
Gamberale	394	6,02	0,78	6,80	7
Gessopalena	1.694	6,02	3,36	9,38	9
Gissi	3.088	6,02	6,12	12,14	12
Guardiagrele	9.527	6,02	18,88	24,91	25
Guilmi	520	6,02	1,03	7,05	7
Lama dei Peligni	1.486	6,02	2,95	8,97	9
Lanciano	35.798	6,02	70,95	76,97	77
Lentella	768	6,02	1,52	7,55	8
Lettopalena	409	6,02	0,81	6,83	7
Liscia	813	6,02	1,61	7,64	8
Montazzoli	1.116	6,02	2,21	8,24	8
Montebello sul Sangro	125	6,02	0,25	6,27	6
Monteferrante	190	6,02	0,38	6,40	6
Montelapiano	107	6,02	0,21	6,24	6
Montenerodomo	936	6,02	1,86	7,88	8
Monteodorisio	2.402	6,02	4,76	10,78	11
Mozzagrogn	2.060	6,02	4,08	10,11	10
Orsogna	4.050	6,02	8,03	14,05	14
Ortona	22.694	6,02	44,98	51,00	51
Paglieta	4.401	6,02	8,72	14,75	15
Palena	1.478	6,02	2,93	8,95	9
Palmoli	1.162	6,02	2,30	8,33	8
Palombaro	1.177	6,02	2,33	8,36	8
Pennadomo	358	6,02	0,71	6,73	7
Pennapiedimonte	556	6,02	1,10	7,13	7
Perano	1.656	6,02	3,28	9,31	9
Pietraferrazzana	152	6,02	0,30	6,33	6
Pizzoferrato	1.189	6,02	2,36	8,38	8
Poggiofiorito	951	6,02	1,88	7,91	8
Pollutri	2.345	6,02	4,65	10,67	11
Quadri	943	6,02	1,87	7,89	8

COMUNE	ABITANTI Ultimo Censimento	QUOTA n. Comuni ATO 500/1000	QUOTA rif. n. Abitanti Comune 500/1000	TOT QUOTE DI PARTECIPAZIONE (in millesimi)	TOT n. QUOTE
Rocca San Giovanni	2.352	6,02	4,66	10,69	11
Roccascalegna	1.423	6,02	2,82	8,84	9
Roccaspinalveti	1.671	6,02	3,31	9,34	9
Roio del Sangro	159	6,02	0,32	6,34	6
Rosello	342	6,02	0,68	6,70	7
San Buono	1.202	6,02	2,38	8,41	8
San Giovanni Lipioni	287	6,02	0,57	6,59	7
San Salvo	17.254	6,02	34,20	40,22	40
San Vito Chietino	4.901	6,02	9,71	15,74	16
Santa Maria Imbaro	1.735	6,02	3,44	9,46	9
Sant'Eusanio del Sangro	2.451	6,02	4,86	10,88	11
Scerni	3.704	6,02	7,34	13,36	13
Schiavi di Abruzzo	1.403	6,02	2,78	8,80	9
Taranta Peligna	521	6,02	1,03	7,06	7
Torino di Sangro	3.079	6,02	6,10	12,13	12
Tornareccio	1.948	6,02	3,86	9,88	10
Torrebruna	1.173	6,02	2,32	8,35	8
Torricella Peligna	1.587	6,02	3,15	9,17	9
Treglio	1.236	6,02	2,45	8,47	8
Tufillo	564	6,02	1,12	7,14	7
Vasto	35.362	6,02	70,08	76,11	76
Villa Santa Maria	1.479	6,02	2,93	8,96	9
Villalfonsina	1.062	6,02	2,10	8,13	8
<b>Totale</b>	<b>252.287</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>

**Art. 6**  
**(Patrimonio dell'Autorità d'Ambito)**

1. L'AdA è dotata di un patrimonio costituito da:
  - a) un fondo di dotazione, di **Euro 20.000**, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell'Ambito fissato, in proporzione alle quote di partecipazione possedute e calcolate secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente statuto;
  - b) beni acquisiti dal Consorzio con propri mezzi siano essi materiali che immateriali ed i beni mobili ed immobili provenienti dagli Enti consorziati e dagli attuali soggetti gestori, secondo i principi stabiliti dal successivo art. 23 e, comunque nel rispetto delle normative vigenti.
2. Gli Enti Locali partecipanti o soggetti da loro delegati, mettono a disposizione dell'AdA tutte le informazioni in loro possesso per quanto attiene ai beni di cui sono proprietari e che gestiscono direttamente o che siano stati dati in concessione o in proprietà ai gestori dei servizi.
3. Per eventuali conferimenti in natura, la loro valutazione è effettuata in base al valore determinato con le modalità previste dall'art. 2343 del codice civile e s.m.i.
4. Possono essere, altresì, assegnati al Consorzio beni in uso, in locazione o in comodato gratuito. Al patrimonio confluiscono anche i lasciti, donazioni ed atti di liberalità, nonché contributi di qualsiasi natura.
5. I beni dell'AdA sono iscritti presso i registri mobiliari ed immobiliari.
6. La Provincia territorialmente competente, non partecipa alla costituzione del fondo di dotazione, né al patrimonio del Consorzio, ma può assegnare al Consorzio beni a titolo di comodato o in uso.
7. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'AdA il suo patrimonio è trasferito al soggetto gestore subentrante, se di diritto pubblico o agli Enti consorziati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

**Art. 7**  
**(Organi)**

1. Sono organi dell'AdA, ai sensi dell'art. 15, comma 4 della L.R. 45/2007:
  - a. l'**Assemblea d'Ambito**;
  - b. il **Presidente**;
  - c. il **Consiglio di Amministrazione**;
  - d. il **Revisore dei conti**;
  - e. il **Direttore**.

**Art. 8**  
**(Composizione dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o da loro delegati.
2. La rappresentatività di ciascun Ente in seno all'Assemblea è pari alla quota di partecipazione al Consorzio.
3. Il mandato di rappresentanza in seno all'Assemblea cessa di diritto, con la perdita della carica di Sindaco per qualsiasi origine.
4. Nel caso di cui al precedente comma 3, analoga sorte consegue per il delegato, oltre ai casi individuali di revoca della delega, la cui efficacia decorre dalla partecipazione a cura del delegante al Presidente del Consorzio che ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

**Art. 9**  
**(Convocazione dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente dell'AdA, oppure a seguito di richiesta da parte di almeno un sesto dei Comuni facenti parte dell'Ambito, nel qual caso il Presidente dell'AdA è tenuto a riunire la stessa in un termine non superiore a venti giorni, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
3. L'Assemblea è convocata a mezzo di posta elettronica o altro strumento informatico salvo diversa richiesta dei singoli Comuni. La convocazione contiene il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, con l'indicazione degli oggetti da trattare.
4. L'avviso di convocazione deve pervenire al domicilio dei rappresentanti degli Enti locali consorziati almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, qualora in via ordinaria, almeno 3 (tre) giorni prima in caso di riunione straordinaria ed almeno ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.
5. La convocazione viene effettuata contestualmente al recapito dell'avviso di convocazione, deve essere data notizia della riunione dell'Assemblea mediante pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Consorzio. Inoltre presso la segreteria della sede del Consorzio devono essere depositati, almeno ventiquattro ore prima, gli atti relativi agli argomenti da trattare nella seduta dell'Assemblea, a disposizione dei componenti della stessa. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui alla comma 5.

**Art. 10**  
**(Funzionamento dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'AdA.
2. L'Assemblea è valida quando:
  - a. in prima convocazione con la presenza di almeno **1/2** dei Comuni consorziati che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione;
  - b. in seconda convocazione con la presenza di almeno **1/2** dei Comuni consorziati che rappresentino almeno 1/3 delle quote di partecipazione;
3. Le sedute sono pubbliche e tenute, di regola, presso la sede consorziale, salvo diversa determinazione del Presidente che può fissare un luogo diverso, purché sito nella residenza di uno dei comuni associati. Non è pubblica in ogni caso la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone di carattere riservato.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Le quote degli enti consorziati sono arrotondate in eccesso.
6. Le votazioni dell'Assemblea avvengono in forma palese, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto per la determinazione della maggioranza, ciascun componente l'Assemblea depone nell'urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.
7. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consorzio con esclusione delle votazioni relative a persone e quelle di cui al comma successivo.
8. La convenzione e lo statuto, sono approvati dall'Assemblea con il pronunciamento favorevole dei Comuni che rappresentano almeno la maggioranza assoluta della popolazione dei Comuni ricadenti nell'ATO, ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.R. 45/07. Con le stesse modalità sono approvate le eventuali modifiche.
9. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sintetico processo verbale a cura di una persona dipendente dell'AdA con funzioni di Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario verbalizzante. Si potrà procedere anche alla registrazione delle sedute.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

## **Art. 11**

### **(Attribuzioni dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività dell'AdA, ad essa spetta di deliberare i seguenti atti fondamentali:
  - a) elezione del Presidente;
  - b) elezione dei consiglieri del CdA;
  - c) elezione del Revisore dei conti;
  - d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
  - e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
  - f) approvazione del PdA di cui all'art. 18 della L.R. 45/07 e le modificazioni allo stesso, comprendente il programma degli interventi e dei relativi piani finanziari, su proposta del CdA;
  - g) scelta della forma di gestione dei servizi e delle procedure da seguire per l'affidamento degli stessi nel rispetto delle leggi vigenti;
  - h) affidamento dei servizi ai soggetti individuati con le procedure di cui alla lett. g), fermo quanto previsto dalle relative disposizioni in materia previste dalla L.R. 45/07 e dalle leggi nazionali vigenti in materia;
  - i) aggiornamento del programma degli interventi e dei relativi piani finanziari di cui alla lett. f);
  - j) determinazione della tariffa e delle modalità per la sua introitazione ai sensi dell'art. 61 della L.R. 45/2007;
  - k) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti del CdA e al Revisore dei conti;
  - l) modificazioni allo statuto e della sede legale;
  - m) contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari non previsti nel programma annuale di gestione;
  - n) acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente nel programma annuale di gestione e sue variazioni o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del CdA o dei responsabili dei servizi;
  - o) approvazione di progetti preliminari di opere, lavori ed interventi pubblici;
  - p) accettazioni di lasciti e donazioni;
  - q) modalità e regolamentazione della gestione dei servizi;
  - r) regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la dotazione organica, nonché ogni altro regolamento che riguardi la costituzione ed il funzionamento dell'AdA;
  - s) costituzione e partecipazione in società di capitali per il raggiungimento dei fini dell'AdA, se consentite dalla legge;
  - t) criteri per la ripartizione di eventuali penali regionali per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, tenendo conto dei risultati raggiunti da ciascun ente;

- u) costituzione del Comitato consultivo degli utenti;
  - v) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal CdA.
2. Con unica votazione ed un voto a disposizione per ciascuna quota, l'assemblea elegge l'intero consiglio di amministrazione. Vengono eletti i tre rappresentanti che ottengono la maggioranza dei voti.
  3. Con successiva votazione ed un voto a disposizione per ciascuna quota viene poi eletto il Presidente del CDA. Risulta eletto colui tra i tre componenti il CDA che consegue la maggioranza assoluta dei voti.
  4. Possono essere nominati Presidente e componente del CdA, coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
  5. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti il CdA, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza.

#### **Art. 12**

##### ***(Composizione, nomina e durata del Consiglio d'Amministrazione)***

1. Il CdA è composto dal Presidente e da due consiglieri eletti tra i componenti dell'Assemblea.
2. Il Presidente designa all'interno un Vice-Presidente che lo sostituisce ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento.
3. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del CdA, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta, che è convocata entro dieci giorni dalla vacanza. Il subentrante rimane in carica solo quanto sarebbe durato il suo predecessore. Le eventuali dimissioni dei singoli componenti sono presentati per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo nella sede dell'AdA.
4. I componenti del CdA sono eletti dall'Assemblea con le modalità previste dall'art. 11 del presente statuto.
5. Il CdA dura in carica cinque anni, salva diversa decisione dell'Assemblea che ne determini la scadenza anticipata e, comunque, fino a quando non si proceda alla nomina del nuovo consiglio in conseguenza di elezioni nella maggioranza dei comuni rappresentati. I singoli componenti decadono con l'effettuazione delle elezioni nel comune di provenienza.
6. L'Assemblea può deliberare la sfiducia del CdA in carica con la contestuale elezione del nuovo CdA, nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi dell'Assemblea o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati, ovvero di pregiudizio degli interessi del Consorzio. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea ed essere sottoscritta da almeno un terzo degli enti consorziati sia in termini di numero che di rappresentanza.
7. Le sedute del CdA sono tenute, di regola, nella sede del Consorzio, salva diversa determinazione del presidente che può fissare un luogo diverso purché sito nella residenza di uno dei comuni associati.
8. I verbali delle sedute del CdA sono redatte dal Direttore che li sottoscrive insieme al Presidente.
9. Il CdA riferisce all'Assemblea sulla propria attività.

#### **Art. 13**

##### ***(Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione)***

1. Il CdA è l'organo esecutivo dell'AdA, ad esso spetta l'ordinaria amministrazione del Consorzio, nonché tutti i compiti che non siano riservati dalla legge e dallo statuto all'Assemblea e che non rientrino nella competenza del Presidente o del Direttore.
2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al CdA, l'adozione dei seguenti atti:
  - a) spese che non impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - b) acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'Assemblea;
  - c) approvazione, sulla base degli indirizzi forniti dall'Assemblea del Consorzio, del regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di

- assunzione;
  - d) decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
  - e) la determinazione delle modalità delle gare qualora non siano indicate negli atti fondamentali approvati dall'Assemblea;
  - f) approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi, dei capitolati, delle condizioni contrattuali, delle perizie suppletive e di variante qualora superino l'importo dello stanziamento originario;
  - g) approvazione dei contratti che non siano riservati alla esclusiva competenza del Direttore, assunzione di mutui per opere, lavori, interventi, servizi e forniture i cui progetti o interventi siano previsti da atti fondamentali dell'Assemblea consorziale; devoluzione dei mutui stessi, loro rinegoziazione ed estinzione;
  - h) nomina, conferma, risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore;
  - i) assunzione, sospensione, licenziamento del personale e tabella organica del personale;
  - j) autorizzazione al Direttore, ove necessario, al ricorso a consulenze professionali esterne.
3. Il CdA delibera sui seguenti atti fondamentali per sottoporli all'esame ed approvazione dell'Assemblea:
- a) PdA contenente il programma degli interventi ed i suoi aggiornamenti;
  - b) bilancio pluriennale ed annuale di previsione e relative relazioni;
  - c) conto consuntivo di esercizio;
  - d) tariffe, prezzi e condizioni dei servizi non soggetti a vincoli di legge;
  - e) progetti preliminari di opere, lavori ed interventi pubblici;
  - f) contrazione dei mutui non previsti da atti fondamentali dell'Assemblea ed emissione di prestiti obbligazionari;
  - g) regolamenti per la disciplina dell'ordinamento e del funzionamento del Consorzio;
  - h) costituzione di società per azioni o di società a responsabilità limitata aventi scopi strumentali o complementari a quello istituzionale del Consorzio e acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, nelle società predette, nonché costituzione di enti, associazioni, consorzi e partecipazione agli stessi;
  - i) proposte all'Assemblea per la ripartizione delle eventuali penali regionali per il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata, tenendo conto dei risultati raggiunti da ciascun Ente;
  - j) proposte di modificazioni dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
4. I processi verbali delle adunanze del CdA, sono redatti dal Direttore o da persona dipendente con funzioni di Segretario. In assenza temporanea di questi, i verbali sono redatti da un componente del CdA.
5. Le deliberazioni del CdA, con l'esclusione di quelle soggette all'approvazione dell'Assemblea, possono essere dichiarate immediatamente efficaci ed eseguibili sin dal momento della loro adozione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del CdA.
6. Gli atti fondamentali del Consorzio, inoltre, una volta divenuti esecutivi, devono essere trasmessi in copia integrale agli Enti consorziati a cura del Presidente per opportuna notizia.
7. Il CdA riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea.
8. I componenti del CdA devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio consorziale.

#### **Art. 14**

##### ***(Convocazione, svolgimento delle sedute e modalità di votazione del Consiglio d'Amministrazione)***

1. Il CdA si riunisce nella sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, per invito del Presidente o su domanda di almeno due consiglieri.
2. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il CdA a mezzo posta elettronica ovvero con altra modalità su indicazione da parte dei singoli componenti il CdA, da comunicarsi per iscritto al Direttore. Le sedute del CdA non sono pubbliche.
5. La convocazione di cui sopra è comunicata, con le stesse modalità e termini, al revisore dei conti.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
7. Alle sedute del CdA partecipa il Direttore con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

#### **Art. 15**

##### ***(Trasmissione degli atti, pubblicazione e forme di consultazione tra gli Enti consorziati)***

1. Il Direttore provvede a trasmettere ai Comuni consorziati, entro 15 giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sulla attività AdA.
2. Gli organi dell'AdA promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione dei Comuni consorziati in merito agli aspetti fondamentali delle attività dell'AdA medesima.
3. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 2, gli organi dell'AdA, oltre a promuovere incontri con i Comuni consorziati, divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere ai Comuni consorziati medesimi.
4. Tutti gli atti del Consorzio sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per legge. Il regolamento interno disciplina le modalità di visione, di accesso e di riproduzione degli atti nel rispetto della legge n. 241/90 e s.m.i..
5. Tutti gli atti, fatta eccezione per quelli riservati, vengono, fra l'altro, resi pubblici a mezzo della rete sul sito del Consorzio.

#### **Art. 16**

##### ***(Tutela dei diritti degli utenti)***

1. Gli organi dell'AdA assicurano che i soggetti gestori attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla G.U n. 43 del 22.02.1994 e s.m.i..
2. Al contratto di servizio che disciplina la concessione al soggetto gestore è allegata la **Carta dei Servizi**.
3. L'AdA, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 45/2007, assicura la partecipazione del **Comitato consultivo degli utenti** nella predisposizione dei programmi e nella determinazione delle tariffe oltre che negli altri casi previsti dalla Legge Regionali.
4. L'AdA può decidere, con proprio regolamento interno, in quali ulteriori casi assumere il parere del Comitato consultivo degli utenti.

#### **Art. 17**

##### ***(Nomina e durata in carica del Presidente dell'Autorità d'Ambito)***

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea fra i suoi componenti con le modalità previste dall'art. 11.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti partecipanti e salva diversa durata stabilita dall'Assemblea.
3. Il Presidente esercita le proprie funzioni fino all'elezione del successore, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.
4. L'elezione del nuovo Presidente deve avvenire entro trenta giorni dalla cessazione.
5. Le dimissioni del Presidente vanno presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell'AdA.
6. L'Assemblea dell'AdA può deliberare la sfiducia del Presidente in carica solo con la contestuale elezione del successore. In tale caso la mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno n. 20 enti consorziati. La mozione di sfiducia deve essere presentata almeno 10 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea e deve essere messa in discussione dall'Assemblea non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata con il voto favorevole di almeno n. 20 Comuni, che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione degli Enti consorziati, il

Presidente sfiduciato cessa subito dalla carica e, contestualmente, si procede alla nomina del nuovo Presidente.

#### **Art. 18**

##### **(Attribuzioni del Presidente dell'Autorità d'Ambito)**

1. Il Presidente o, in caso di assenza o impedimento, il Vice-Presidente o il componente del CdA delegato dal Presidente:
  - a) ha la rappresentanza legale dell'AdA con facoltà di delega al Direttore per il compimento di atti specifici;
  - b) rappresenta istituzionalmente l'AdA nei rapporti con gli Enti, le Autorità regionali e statali, nonché con Enti pubblici e privati;
  - c) convoca e presiede l'Assemblea e il CdA;
  - d) vigila sull'applicazione dello Statuto, sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari, sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal CdA, sull'andamento gestionale dell'AdA e sull'operato del Direttore;
  - e) firma i documenti contabili e la corrispondenza avocata alla sua competenza;
  - f) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del CdA;
  - g) esegue gli incarichi affidatigli dall'Assemblea e dal CdA;
  - h) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al CdA per la ratifica;
  - i) adotta, in caso di necessità e d'urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti del CdA da sottoporre alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza successiva.

#### **Art. 19**

##### **(Revisore dei conti)**

1. Il Revisore dei conti deve essere scelto tra gli iscritti al registro ufficiale dei revisori dei conti e svolge di norma la sua attività presso la sede dell'AdA.
2. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile se non per giusta causa ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Non può essere eletto Revisore dei conti, e se eletto, decade, il consigliere comunale facente parte dell'AdA, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'Assemblea e del CdA, coloro che sono legati all'ente facente parte dell'AdA da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, coloro che hanno stabili rapporti commerciali o liti pendenti con l'AdA.
4. Il Revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Il Revisore collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Revisore può assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea d'Ambito e del CdA.
7. Il Revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

#### **Art. 20**

##### **(Il Direttore)**

1. Il Direttore è nominato dal CdA, previa selezione pubblica per titoli, con contratto a tempo determinato di diritto privato, per un periodo non superiore a tre anni. L'incarico è rinnovabile.
2. Fino alla nomina del Direttore, le relative funzioni possono essere affidate, in via temporanea dal Presidente dell'AdA, ad un dirigente degli Enti consorziati.
3. Il Direttore è l'organo responsabile di tutta l'attività gestionale necessaria per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini dell'AdA.
4. Il Direttore si avvale di un'apposita struttura tecnico-operativa posta alle sue dipendenze e svolge

in particolare i seguenti compiti:

- a) assiste gli organi istituzionali dell'AdA, esprime parere di legittimità, sottoscrive gli atti deliberati dell'Assemblea e del CdA e provvede a darne esecuzione;
  - b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e del CdA e ne redige i processi verbali;
  - c) sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'AdA;
  - d) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
  - e) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
  - f) formula proposte al CdA per la migliore organizzazione e funzionalità dell'AdA;
  - g) sottopone al CdA lo schema del programma pluriennale, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale, del conto consuntivo di esercizio;
  - h) espleta le gare ad evidenza pubblica e le gare ufficiose per le trattative private;
  - i) presiede le commissioni di gara e dei concorsi;
  - j) stipula contratti deliberati dal CdA;
  - k) affida gli incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano opportuni, entro limiti determinati da apposito regolamento.
  - l) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso e sottoscrivere le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui e firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
  - m) conferisce gli incarichi ai dirigenti e dirige il personale adottando i provvedimenti disciplinari di propria competenza e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
  - n) effettua il controllo operativo, tecnico e gestionale sulla conduzione e sull'erogazione del servizio da parte del soggetto gestore redigendo apposito rapporto annuale dei risultati dell'attività di monitoraggio svolta;
  - o) esercita tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti;
  - p) comunica alla Regione eventuali inadempienze da parte degli Enti consorziati;
  - q) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea d'Ambito agli Enti consorziati;
  - r) propone al CdA il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.
  - s) può attribuire al personale direttivo dell'AdA la responsabilità dei procedimenti amministrativi e la presidenza delle gare d'appalto e delle commissioni di concorso;
5. Il Direttore partecipa alle sedute del CdA con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
  6. Il Direttore, entro i limiti e nei modi stabiliti dal CdA, con apposito regolamento, provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti ed alle spese ed opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento dell'AdA.
  7. Il Direttore è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici alla cui direzione è preposto in relazione agli obiettivi che sottendono l'azione dell'AdA nonché della corretta gestione delle risorse ad esso affidate.
  8. Le funzioni di Direttore, in caso di vacanza del posto o di sua assenza o impedimento temporaneo, sono affidate, con provvedimento del CdA, per un periodo non superiore a sei mesi, ad altro dirigente o funzionario dell'AdA ovvero a persona esterna in possesso di specifica esperienza professionale.
  9. Al Direttore si applicano, in particolare per quanto riguarda le competenze, le norme del D.Lgs. 29/03 e s.m.i., fissate per Dirigenti della Pubblica Amministrazione e delle Autonomie Locali.

## **Art. 21**

### **(Dotazione organica)**

1. L'AdA ha una propria dotazione organica idonea allo svolgimento delle funzioni ad essa assegnate, che viene approvata dall'Assemblea su proposta del CdA e si avvale, in via prioritaria e previa intesa, del personale di uffici e servizi dei Comuni, ovvero di altri Enti pubblici presenti sul territorio, messi a disposizione a tal fine.
2. Le modalità, i procedimenti e i requisiti per l'assunzione del personale devono essere disciplinati

con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro degli EE.LL.

3. Il Direttore stabilisce le modalità di svolgimento dei concorsi e delle selezioni, tenuto conto di quanto stabilito dai C.C.N.L. La nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici è fatta dal CdA su proposta del Direttore.
4. Il CdA determina le modalità ed i requisiti per le assunzioni di personale in relazione alle funzioni da espletare ed alle esigenze generali e particolari dell'organizzazione del Consorzio.
5. Per la strutturazione dell'Ada in sede di prima attuazione della dotazione organica e in presenza di profili e competenze equivalenti, predilige la mobilità del personale degli attuali soggetti gestori pubblici.

## **Art. 22**

### **(Trattamento economico)**

1. Il trattamento economico e normativo dei dirigenti e del personale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti locali, dai contratti integrativi aziendali e individuali, nonché dalle leggi.
2. Il Direttore e i dirigenti non possono esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né possono accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei al Consorzio, senza autorizzazione da parte del Presidente dell'Ada.

## **Art. 23**

### **(Contabilità e Finanza)**

1. La gestione contabile dell'Ada si uniforma al principio del pareggio tra entrate e spese. Per quanto attiene alla finanza ed alla contabilità, l'Ada è tenuta ad adottare la contabilità economica ai sensi della normativa vigente.
2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio da approvarsi dall'Assemblea d'Ambito entro il **31 dicembre** di ogni anno.
3. I Comuni consorziati provvedono alle spese di funzionamento dell'Ada, in relazione alle determinazioni adottate dall'Assemblea. Il riparto delle spese è comunicato agli Enti consorziati entro **30** giorni dalla relativa deliberazione.
4. Il finanziamento deve avvenire entro **60** giorni dalla comunicazione del bilancio di previsione annuale dell'Ada in forma esecutiva, agli Enti associati e comunque non oltre il **31 marzo** di ogni anno, fatte salve le proroghe di legge.
5. L'Assemblea fissa la misura del contributo ambientale dovuto ai Comuni sedi e/o interessati da impianti di smaltimento e/o recupero, secondo i criteri di cui all'art. 60 della L.R. 45/07. L'ammontare complessivo del contributo non potrà mai essere superiore al limite fissato dalle disposizioni regionali.
6. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli Enti locali, già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio, sono conferiti all'Ada e da questa, in comodato, all'affidatario del servizio integrato ai sensi dell'art. 19 della L.R. 45/07. Dei beni assegnati in comodato ai soggetti gestori e per il valore che essi rappresentano nel ciclo produttivo del servizio, si tiene in debito conto all'atto dell'affidamento del servizio stesso.
7. La proprietà degli impianti è a titolarità esclusiva dell'Ada con le seguenti precisazioni:
  - a) se costruiti a totale carico della Regione o dello Stato, gli impianti vengono trasferiti dal patrimonio dell'ente locale a quello consortile senza oneri;
  - b) se costruiti con finanziamento totale o parziale dell'ente locale, gli impianti vengono trasferiti dal patrimonio dell'ente locale a quello consortile salvo ristoro da parte del consorzio degli esborsi effettuati dall'ente locale ed accollo degli oneri ancora in corso di maturazione e previo accordi compensativi delle eventuali, documentate e legittime, cessanti utilità;
  - c) se costruiti o in corso di costruzione con finanziamento totale o parziale del soggetto privato la proprietà è acquisita alle condizioni previste nel contratto.
8. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente dall'Ada ai sensi dell'art. 19, comma 4 della L.R. 45/2007.

**Art. 24**  
**(Tariffe)**

1. Le tariffe per la gestione integrata dei rifiuti sono determinate al fine di assicurare la copertura dei costi e la remunerazione del capitale in coerenza con la previsione delle leggi vigenti.
2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti già effettuati e per perseguire il risparmio ed il razionale utilizzo delle risorse, l'AdA può articolare le tariffe per fasce territoriali, per tipologie di utenza, per fasce progressive di consumo, secondo criteri individuati da disposizioni statali e regionali, nonché sulla base di ulteriori criteri definiti dall'Assemblea nel rispetto delle leggi medesime.

**Art. 25**  
**(Gettoni di presenza ai componenti dell'Assemblea e indennità di funzione ai componenti del CdA e del Presidente dell'AdA)**

1. Ai componenti dell'Assemblea d'Ambito spetta il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute assembleari, ai sensi delle norme vigenti in materia. Il gettone di presenza non può essere superiore al 50% di quello previsto dal D.M. 119/2000 per i Comuni aventi una popolazione pari a quella risultante dalla popolazione dei Comuni Consorziati.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 7 della L.R. 45/2007, l'assunzione da parte dell'amministratore dell'Ente locale della carica di componente degli organi di amministrazione dell'AdA e del CdA e/o società di capitali partecipate dallo stesso Ente locale, non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento. Nessun emolumento, fatta eccezione per il gettone di presenza previsto dal precedente comma 1, è parimenti dovuto ai componenti dell'Assemblea dei Sindaci. Non possono essere nominati amministratori dei soggetti gestori, i Sindaci, i Presidenti, i componenti delle Giunte e consiglieri dei Comuni, Province, Comunità Montane e Regione.
3. L'Assemblea del Consorzio, determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, i gettoni di presenza dei componenti dell'Assemblea, le indennità di funzione del Presidente e dei componenti del CdA dell'AdA, nonché il compenso del Revisore dei conti.
4. L'indennità del Presidente del Consorzio non può superare la misura massima del 50% dell'indennità di funzione prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione complessiva dei Comuni consorziati.
5. L'indennità per i componenti del Consiglio di Amministrazione viene determinata in diminuzione rispetto a quella del Presidente dell'Assemblea del Consorzio.
6. Si applicano le disposizioni relative al divieto di cumulo disciplinate dagli articoli 82 e 83 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

**Art. 26**  
**(Risoluzione controversie)**

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra due o più Enti locali associati in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto o comunque in merito ai rapporti associativi, è rimesso al foro di Chieti.

**Art. 27**  
**(Disposizioni generali)**

1. Non possono essere nominati ai sensi dell'art. 15 comma 7 della L.R. 45/07, direttori dei soggetti gestori e dell'AdA;
  - a. i sindaci, i presidenti, i componenti delle giunte e consiglieri dei comuni, province, comunità montane e regione;
  - b. coloro che hanno rivestito cariche elettive negli ultimi tre anni dalla data dell'incarico;
  - c. coloro che avendo avuto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
2. Salvo diversa determinazione, in caso di scioglimento dell'AdA, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone le competenze ed i relativi compensi, la proprietà degli impianti viene trasferita ai comuni sedi degli stessi.
3. L'importo del fondo di dotazione di cui all'art 5 del presente statuto, che risulti disponibile al termine della liquidazione dopo il pagamento delle passività, è versato ai Comuni in ragione della quota di partecipazione di cui all'art. 4 del presente statuto.

4. L'uscita di un Comune dal Consorzio, a seguito di modifiche territoriali, comporta la liquidazione della quota di spettanza calcolata sulla base di apposito riparto che tiene conto unicamente della parte di patrimonio formatasi con i versamenti in conto capitale dei singoli Comuni; la liquidazione si compenserà con i beni divisibili attribuiti nel tempo al Comune che, in ogni caso, potranno essere assegnati all'uscente anche prescindendo dal valore della quota.

#### **Art. 28**

##### ***(Disposizioni transitorie)***

1. I Comuni partecipanti provvedono con propri atti alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti al momento della stipulazione della convenzione, dandone tempestiva comunicazione all'AdA entro 3 (tre) mesi. Qualora prima del subentro dell'AdA si rendesse necessaria, da parte dei Comuni, l'assunzione di atti modificativi, questi dovranno essere tempestivamente comunicati. L'AdA effettua il necessario coordinamento degli Enti Locali associati al fine di assicurare la massima uniformità di impostazione e di contenuto degli atti.
2. L'AdA subentra agli Enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative e nella titolarità dei contratti di affidamento della gestione in corso a far data del suo insediamento. A tal fine, per realizzare la prima attivazione, superare la frammentazione delle gestioni e razionalizzare l'organizzazione del servizio, individua con atto dell'Assemblea, su proposta del CdA, le gestioni esistenti che operano in coerenza con le previsioni della pianificazione di settore e rispondono a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, stipulando con ciascuna di esse una convenzione per la gestione del servizio nel periodo di transizione, che non costituisce nuovo affidamento.
3. L'AdA provvede a tutti gli eventuali affidamenti di servizi che si dovessero rendere necessari in caso di scadenza di concessione ovvero per interruzione della gestione diretta comunale, ai sensi delle normative vigenti.
4. Al fine di consentire l'immediata operatività del Consorzio, l'Assemblea può individuare, in via provvisoria, le risorse umane, nonché le dotazioni strumentali minime ad assicurare l'avvio delle attività.

#### **Art. 29**

##### ***(Norma di Rinvio)***

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme vigenti per gli Enti Locali in quanto applicabili.